

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.)
(approvato con deliberazione della G.C. n. del)*

28 MAGGIO 2018

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti in attuazione dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
2. Lo scopo del fondo per le funzioni tecniche è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
3. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
4. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.
5. I lavori, forniture e servizi, ai sensi art 113 comma 1, fanno capo "agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti."

ART. 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara.
2. In conformità alle prescrizioni del comma 3 del medesimo articolo la percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, è modulata in ragione dell'entità dei lavori, servizi e forniture e della complessità degli stessi.

3. La quota percentuale incentivante atta a formare il fondo, è stabilita come segue:

LAVORI

- nella misura del 2,0 % dell' importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi sino ad € 500.000,00 (compresi);
- nella misura del 1,7 % dell' importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, sia compreso tra € 500.001 ed € 1.000.000,00 (compresi);
- nella misura del 1,5 % dell'importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, tra € 1.000.001 ed € 2.000.000,00 (compresi);
- nella misura del 1,0 % dell' importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi ad oltre € 2.000.000,00.

SERVIZI

- nella misura dello 0,6 % dell'importo posto a base di gara di un servizio

FORNITURE

- nella misura dello 0,4 % dell' importo posto a base di gara di una fornitura

4. La quota percentuale incentivante non si applica:
 - a) alle Forniture ed ai Servizi inferiori ad € 40.000,00 e per quelli superiori a € 40.000 che non richiedano una competenza tecnica specifica (es.: forniture e servizi di carattere standardizzato);
 - b) ai Lavori di manutenzione ordinaria ed agli altri Lavori, questi ultimi, inferiori a € 10.000,00;

5. Non si applica l'incentivo per Forniture e Servizi per i quali non sia necessario nominare il Direttore dell'esecuzione. La figura del Direttore dell'Esecuzione, quando anche sostituito dal RUP, si intende non necessaria nelle procedure di acquisizione beni e servizi standardizzati che non hanno necessità di verifiche specifiche rispetto al Capitolato d'appalto o documento equivalente. In ogni caso la nomina del Direttore dell'Esecuzione, quando anche sostituito dal RUP, richiede preventivamente la necessità di garantire:

- a) direzione e coordinamento dell'insieme delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
- b) controllo tecnico delle prestazioni oggetto del contratto;
- c) controllo contabile connesso al pagamento delle prestazioni;
- d) verifica finale della conformità delle prestazioni ai documenti contrattuali.

In modo esemplificativo ma non esaustivo si intendono forniture e servizi standardizzati non necessitanti del Direttore dell'Esecuzione, l'acquisto di cancelleria, i contratti di fornitura dell'energia, i servizi di manutenzione dei software. Laddove non sia stato individuato in modo specifico, ma ne risulti necessaria la figura, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione coincide con il RUP.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono generalmente previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna verifica o rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

7. Le varianti in corso d'opera incrementano il fondo soltanto se comportano una attività di direzione lavori o dell'esecuzione, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. La quota del fondo relativa, in questo caso, sarà calcolata sull'importo della perizia di variante suppletiva fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4 ultimo periodo. Le opere pubbliche, servizi e forniture realizzate a seguito di convenzioni urbanistiche incrementano il fondo soltanto se comportano almeno una delle attività previste dalle figure professionali di cui all'art. 4 c.1 (es: RUP o collaudo tecnico amministrativo). L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera, di un servizio o di una fornitura pubblica.

8. Il Comune di Nembro, è parte della Centrale Unica di Committenza della Bassa Val Seriana, ed organizzata secondo le previsioni della convenzione sottoscritta dagli enti partecipanti. I RUP della Centrale di Committenza, hanno diritto ad una percentuale del 10% dell'incentivo determinato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e secondo la successiva tabella A.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. La costituzione del fondo avverrà come descritto nei commi successivi.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura o servizio, con le modalità ed i criteri adottati nel presente regolamento e più specificatamente indicati al successivo art. 5, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al primo comma dell'art 1 comma 1 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori

La quota di fondo così determinata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui agli articoli precedenti (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spese e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art 113 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le figure professionali costituenti il gruppo di progettazione sono:
 - Responsabile della programmazione della spesa per investimenti
 - Responsabile del Procedimento a cui spettano i compiti di verifica preventiva e controllo delle procedure di bando e di esecuzione
 - Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione di forniture e servizi
 - Collaudatore Tecnico Amministrativo o verificatore della conformità
 - Collaudatore Statico ove necessario
 - Collaboratori delle figure professionali sopra individuate
2. Sono estranee al regolamento le operazioni legate alla progettazione e per cui le prestazioni relative a :
 - Rilievi strumentali in sito
 - Studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche
 - Il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo
 - I calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici e le relative direzioni lavori e contabilità
 - I calcoli impiantistici e la progettazione degli impianti di tipo idro-termo-sanitario e le relative direzioni lavori e contabilità
 - Responsabile/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

ART. 5

CONFERIMENTO INCARICHI

1. La struttura interna dell'Ente è individuata nel Settore di competenza del Lavoro, Servizio o Fornitura. Il R.U.P. coincide, di norma, con il Responsabile del Settore sopraccitato, fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
2. Il Responsabile del Settore, con propria determinazione specifica ovvero all'interno della determinazione a contrattare, individuerà per ciascun intervento pubblico, il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile (R.U.P.) se diverso, oppure da questo ed eventuali collaboratori e dal personale amministrativo necessario, a seconda della complessità dell'opera.

Tale provvedimento, completo della scheda di cui all'allegato A del presente Regolamento, costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P.

3. L'effettivo impegno di spesa sarà assunto alla definizione del costo dell'opera risultante dal relativo quadro economico con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici del Lavoro, Fornitura o Servizio.
4. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento, se persona diversa, al Responsabile del Settore ovvero al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI

1. Il personale che costituirà il gruppo di lavoro, chiaramente e preliminarmente individuato unitamente al responsabile del settore secondo le modalità di cui al precedente articolo, potrà:
 - a) espletare l'incarico anche al di fuori dell'orario di servizio, ma tali prestazioni potranno essere riconosciute e pagate a titolo di lavoro straordinario solo se rientranti nell'ambito della quota effettivamente autorizzata dal Responsabile medesimo ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli uffici; ogni ulteriore eccedenza anche se rientrante nei limiti contrattualmente vigenti, non darà titolo ad ulteriori compensi.

ART. 7

SPESE A CARICO DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI PROFESSIONALI

1. Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle funzioni tecniche incentivate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.
3. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dal Settore incaricato per esso dal R.U.P.
4. Nel caso di progettazione interna, anche se non beneficiante dell'incentivazione, sarà a carico dell'Amministrazione comunale l'onere per la stipulazione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati nella progettazione

secondo quanto indicato dell'art. 24 c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La polizza potrà essere anche annullata ma con la specificazione dei singoli progetti per i quali la garanzia è resa. La mancata stipula nei tempi e nei modi di cui sopra da parte dell'Amministrazione comunale determina l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di approvare il progetto posto a base di gara e/o il progetto esecutivo, in questo modo verranno meno le responsabilità progettuali in capo ai progettisti che avranno comunque la facoltà di recedere dall'incarico.

ART. 8

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, salvo diversa ripartizione stabilita nell'atto di affidamento dell'incarico nelle modalità di cui al precedente art. 6 comma 1 lett. b)

TABELLA A Opere pubbliche, Servizi o Forniture progettate e realizzate direttamente dall'Ente ovvero da privati (es: opere di urbanizzazione dei Piani Attuativi ovvero opere in compensazione ai sensi del vigente Piano dei Servizi del PGT)

Responsabile Programmazione Spesa per gli investimenti	10%
Responsabile unico del Procedimento	40%
di cui per Nucleo di verifica (se necessario) e collaboratori RUP	da 0% a 20%
Fase di Esecuzione del contratto e collaudo	35%
Direzione Lavori/Esecuzione	35%
di cui per Direttori Operativi/Ispettori (se necessario)	dal 0% al 18%
Fase del collaudo	
Collaudo Tecnico Amministrativo o verifica di conformità	12%
di cui per Collaudo Statico (se necessario)	dallo 0% all' 1%
Altri collaboratori	
Collaboratori amministrativi/Operativi	3%
Totale	100%

2. La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione al ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto con le modalità indicate al precedente art. 5. Nel caso uno dei ruoli indicati nella tabella fosse espletato tramite una collaborazione esterna la relativa percentuale non verrà applicata.
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento prima della liquidazione una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto dalla tabella A purché con decisione unanime, ovvero, in

assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante in base a ruolo effettivamente svolto. Le singole quote di ripartizione del fondo sono cumulabili.

4. In caso di non raggiungimento dell'esecuzione dell'opera/fornitura o servizio per interruzione del procedimento non dipendente dal dipendente pubblico autorizzato, le percentuali individuate per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile della Programmazione della Spesa, saranno comunque liquidate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

ART.9

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) Il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;
 - c) Quando il ritardo della consegna dell'opera/fornitura/servizio ultimata, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate o comunque per cause indipendenti dal personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
 - fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
 - fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
 - oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile del Settore, ovvero del Segretario Comunale se il primo ricopra le funzioni di RUP.
3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ART.10

DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale. Tale qualifica non ricomprende i Responsabili di Settore.

2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Settore, sentiti i RUP se diversi, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
3. La determinazione di impegno e di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore, che vi provvede sulla scorta delle tabelle predisposte ai fini della liquidazione.
4. L'assegnazione degli incentivi e la loro liquidazione avviene a consuntivo entro la fine dell'anno solare di riferimento della prestazione soggetta ad incentivo, entro il primo stipendio utile dall'approvazione della determinazione di liquidazione.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
6. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini l'erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 11

COMPENSO INCENTIVANTE E C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata. In particolare, in virtù dell'approvazione del presente regolamento in sede di contrattazione decentrata il compenso incentivante di cui al presente regolamento, potrà essere liquidato anche anticipatamente all'approvazione annuale relativa alla Costituzione e Ripartizione Annuale del Fondo Incentivante.

ART. 12

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

ART. 13

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica per le attività svolte dalla data di entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto a partire al 19 aprile 2016. Per le attività svolte dal 19/04/2016 e sino all'approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo ed alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità previste riportate nel presente Regolamento solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione.

ART.14

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione stessa.
2. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi e regolamentari dell'ente.

SCHEMA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

Lavoro/Fornitura/Servizio:			

	RUOLO	SOGGETTO INCARICATO	Coeff. Ripartizione
1	Responsabile programm. spesa		10%
2	Responsabile del Procedimento		40%
	Nucleo di Verifica (se necessario)		
	Collaboratori RUP (se necessari)		
3	Direttore Lavori/Direttore Esecuzione		35%
	Direttori Operativi/Ispettori (se necessario)		
4	Collaudatore/Verificatore		12%
	Collaudatore Statico (se necessario)		
5	Collaboratori Amministrativi/Operativi		3%

Il Responsabile del Settore
